

DELIBERA N. 105 DEL 16/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSEGUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA TRA AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E COMUNE DI VALTOURNENCHE. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSEGUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA TRA AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E COMUNE DI VALTOURNENCHE. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 dell'11.11.2002 e smi;
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 02/10/2019 con la quale si approva il piano delle performance 2019 – 2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/02/2020 con la quale si approva il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificata) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 26/03/2020 recante oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio 2020/2022 ai sensi dell'art. 46 comma 5 della Legge Regionale 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

DATO ATTO che la convenzione sottoscritta tra il Comune di Valtournenche e l'Azienda Usl Valle d'Aosta per le prestazioni inerenti le funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria scadrà il 31/12/2020;

RITENUTO avvalersi delle prestazioni inerenti le funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 della d.ssa Gioscia Carmela;

RICHIAMATA la nota prot. 12351 del 11/11/2020 con la quale si comunicava la volontà dell'Amministrazione Comunale al rinnovo/proroga della convenzione in essere;

VISTA la nota di riscontro assunta al prot. 12861 del 23/11/2020 con la quale l'Azienda Usl Valle d'Aosta comunica l'accettazione alla stipula della convenzione per l'attività di Medico Competente effettuata dalla D.ssa Gioscia Carmela allegando la bozza di convenzione;



VISTA la bozza di convenzione che si allega al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale volta a regolamentare l'attività libero-professionale svolta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che individua tutte le prestazioni che il Medico competente può, ma non necessariamente deve, effettuare;

VISTO l'art. 12 "Competenze Consiglio Comunale" e l'art. 21 "Competenze giunta comunale" dello Statuto Comunale di Valtournenche;

PRESO ATTO che occorre provvedere all'approvazione della bozza di convenzione tra il comune di Valtournenche e l'Azienda USL Valle d'Aosta per le prestazioni inerenti le funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 della d.ssa Gioscia Carmela;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE la bozza di convenzione allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, recante ad oggetto "Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria" tra l'Azienda USL Valle d'Aosta nella persona del Commissario dr. Angelo Pescarmona e il Comune di Valtournenche nella persona del Segretario comunale d.ssa Cristina Machet per il periodo 01/01/2021 -31/12/2023 da parte della d.ssa Carmela Gioscia;

DI DARE ATTO che idonei impegni di spesa per i costi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione saranno assunti con successivi atti dal responsabile del servizio;

DI DARE ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario Comunale d.ssa Cristina Machet, come individuata in premessa;
- che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;

DI DEMANDARE al Segretario comunale l'attivazione delle necessarie procedure amministrative e contabili per la realizzazione di quanto qui disposto, ai sensi di legge;

DI TRASMETTERE, a cura dell'ufficio segreteria, copia della presente deliberazione:

- al Segretario comunale e agli uffici competenti per quanto di competenza;
- alla Azienda USL Valle d'Aosta.

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI

MEDICO COMPETENTE E LE CONSEGUENTI ATTIVITA' DI

SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

INTRAMURARIA

TRA

l'**Azienda U.S.L. Valle d'Aosta** con sede legale in Aosta, Via Guido Rey n.1, C.F. 91001750073 e Partita IVA 00177330073, nella persona del Commissario dott. Angelo Michele PESCARMONA, nato ad Asti il 10 febbraio 1957 e domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale della suddetta Azienda, di seguito denominata semplicemente "Azienda USL"

E

il **Comune di Valtournenche**, con sede legale in Valtournenche (AO), Piazza della Chiesa, Partita IVA 00415160076, Codice Fiscale 81002630077, nella persona del Segretario comunale, suo legale rappresentante, dott.ssa Cristina MACHET, nata ad Aosta (AO) il 03.03.1977, domiciliata, con poteri di firma e rappresentanza, ai fini della presente convenzione presso la sede legale del suddetto Ente, di seguito denominato semplicemente "Committente"

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e nello specifico l'art. 39, che prevede che il medico competente possa svolgere la propria opera "in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore";
- la Legge 448/1998, art. 72, comma 7, che prevede che i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione

intramuraria non possano esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza;

- il Decreto Legislativo 502/1992, art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), che prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda e svolte al di fuori dell'impegno orario di servizio;

- il DPCM 27 marzo 2000 e, in particolare, l'art. 5, comma 4, e l'art. 11, che disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione;

- il CCNL 2016-2018 della Dirigenza Medica e Sanitaria, art. 115 lettera c) e art. 117;

- il "Regolamento sulla libera professione intramuraria" di cui alla DDG n. 261 del 11/07/2019;

- la DDG 1345/2017 recante "Approvazione dello schema tipo di convenzione tra l'Azienda USL Valle d'Aosta e datori di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria";

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Committente ha richiesto il rinnovo della convenzione con l'Azienda USL per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria in regime di libera professione intramuraria, individuando nella figura della Dott.ssa Gioscia Carmela lo specialista cui affidare le predette funzioni.

Art.1

(Oggetto della convenzione e modalità di erogazione delle prestazioni)

L'Azienda USL si impegna a fornire al Committente tutte le prestazioni inerenti la funzione di medico competente e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria così come previsto dagli articoli 25 e 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tramite la Dott.ssa Gioscia Carmela.

Rientrano negli obblighi del medico competente (art. 25):

- la collaborazione con il Committente per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, l'attività di formazione/informazione per la parte di competenza, l'organizzazione del servizio di primo soccorso, nonché per l'attuazione e la valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute",
- la programmazione e l'attuazione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici,
- l'istituzione, l'aggiornamento e la custodia della cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza,
- la consegna al datore di lavoro, al termine dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nonché la consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio,
- l'informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti,
- l'informazione, ad ogni lavoratore interessato, dei risultati della

sorveglianza sanitaria,

- la visita degli ambienti di lavoro, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi,
- la partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, con comunicazione dei risultati della sorveglianza effettuata,
- la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente (art. 41) comprende:

- la visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica,
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità, a cadenza annuale oppure a cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio,
- la visita medica richiesta dal lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità rispetto alla mansione specifica,
- le visite mediche in occasione di cambio di mansione, alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa

vigente.

Le prestazioni previste dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 sono effettuate di massima presso la sede del Committente, mentre le visite previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 sono effettuate di massima presso gli spazi dell'Azienda USL.

La presenza del medico competente presso la sede del Committente deve essere registrata in modo che venga attestato, per ciascun accesso, giorno ed orario di inizio e di termine di svolgimento dell'attività. La rilevazione dovrà essere firmata dal medico competente e dal Committente.

Tutte le prestazioni saranno effettuate in regime di libera professione intramuraria.

Il Committente si impegna a:

- assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia,
- fornire l'elenco nominativo dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria e concordare con il medico competente il calendario delle visite,
- informare il medico competente in merito a qualsiasi variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche di impianti o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di lavoro.

Al medico competente è demandata la responsabilità professionale per gli atti posti in essere nell'esercizio della propria attività.

Art.2

(Copertura assicurativa)

Ai fini della presente convenzione, l'Azienda USL garantisce che, ai sensi della Legge 24/2017, la polizza assicurativa aziendale per la Responsabilità Civile verso terzi copre anche l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, svolte dal proprio personale, operante in regime di libera professione intramuraria.

Il Committente assume a proprio rischio eventuali danni riportati dal personale dell'Azienda USL nell'espletamento delle funzioni presso la sede del Committente stesso, imputabili a responsabilità per inosservanza di normative antinfortunistiche e di sicurezza o a malfunzionamenti di attrezzature e strumentistica presenti in sede.

Art.3

(Pagamento delle prestazioni e modalità di rendicontazione)

Per ciascuna prestazione, il Committente si impegna a corrispondere all'Azienda USL il compenso di seguito indicato:

- visite mediche preventive	euro 60,00
- visite mediche periodiche	euro 60,00
- audiometria	euro 20,00
- spirometria	euro 28,00
- visiotest	euro 25,00
- sopralluoghi ambiente di lavoro	euro
100,00/ora	
- riunioni periodiche	euro 100,00/ora
- corsi di formazione/informazione	euro 100,00/ora
- valutazione rischi/stesura protocollo sorveglianza sanitaria	euro
100,00/ora	

Le visite, sia preventive che periodiche, si intendono comprensive dell'istituzione ed aggiornamento della cartella clinica, della stesura del protocollo sanitario, nonché dell'espressione del giudizio di idoneità per ciascun lavoratore. E' escluso il costo di eventuali esami ematochimici ed accertamenti diagnostici diversi da quelli previsti dalla convenzione che si rendessero necessari, e che sono a totale carico del Committente.

Trimestralmente, il medico competente farà pervenire all'Azienda USL – S.C. Sviluppo Risorse Umane, Formazione e Relazioni Sindacali – Ufficio Libera Professione Intramoenia, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica alunardi@ausl.vda.it entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione dell'attività effettuata in favore del Committente, che dovrà riportare: tipologia di prestazione, compenso, data/e ed orari effettivi di svolgimento dell'attività, accompagnato dal modulo rilevazione presenze in sede di cui al precedente art. 1, al fine di consentire all'Azienda USL la verifica della congruità delle tempistiche.

L'Azienda USL, per il tramite della S.C. Programmazione, Bilancio e Controllo di gestione, provvederà ad emettere regolare fattura che dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di ricezione, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

Art.4

(Variazioni)

Ogni modificazione alla presente convenzione dovrà essere formalmente concordata e approvata (via PEC) tra le parti.

Art.5

(Inadempienze e cause di risoluzione)

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità a quelle stabilite con la presente convenzione;

- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;

- nei casi di ritardi ingiustificati da parte del Committente nel pagamento dei corrispettivi all'Azienda USL.

La convenzione si intende inoltre automaticamente risolta in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 200 n. 165) da parte dei dipendenti dell'Azienda USL.

Art.6

(Privacy)

Ai sensi dell'art.5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 nonché del Decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto legislativo 101/2018, le parti contraenti dichiarano che i dati personali dalle stesse fornite, saranno, reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla esecuzione della presente convenzione. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Regolamento e dei relativi obblighi di riservatezza.

Si precisa altresì che, in ragione dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente ex D.Lgs. 81/2008 in regime di libera professione intramuraria, questi dovrà essere ritenuto Titolare autonomo del trattamento

dei dati personali dei lavoratori.

Art.7

(Durata)

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.01.2021 e per la durata di anni 3 (tre).

Qualora prima della scadenza il contraente ritenesse necessario rinnovare o prorogare la convenzione, dovrà far pervenire tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento apposita richiesta.

L'Azienda USL provvederà al rinnovo/proroga della convenzione tramite apposita deliberazione del Direttore Generale.

E' data facoltà a ciascuna delle parti di poter recedere dalla presente convenzione nel corso della sua esecuzione, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'altra parte tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

E' fatta salva inoltre la possibilità di risoluzione anticipata ove intervenissero direttive nazionali o regionali che ne impediscano il proseguimento.

Art.8

(Anticorruzione)

L'Azienda USL garantisce il rispetto delle disposizioni della Legge 6 novembre 2012 n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) nell'espletamento delle attività relative alla presente convenzione.

Art.9

(Controversie)

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza

che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Aosta.

Art.10

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme contrattuali vigenti in materia di attività libero professionale ed in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art.11

(Spese)

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 e successive modificazioni.

Le spese contrattuali, dei relativi bolli e qualsiasi spesa ed onere accessori relativi alla stipula della convenzione o conseguenti a questa, senza alcuna eccezione ed esclusione, sono a carico del Committente, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla vigente normativa.

Aosta, _____

Per l'Azienda USL Valle d'Aosta

(Il legale rappresentante – Commissario – Dott. Angelo Michele PESCARMONA)

Per il Comune di Valtournenche

(Il legale rappresentante – Segretario comunale – Dott.ssa Cristina MACHET)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1404/2020 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSEQUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA TRA AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E COMUNE DI VALTOURNENCHE. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 16/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1404/2020 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSEQUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA TRA AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E COMUNE DI VALTOURNENCHE. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 18/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 1404/2020 del AREA Area Amministrativa ad oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSEGUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA TRA AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E COMUNE DI VALTOURNENCHE. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE. si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 18/12/2020

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 105 del 16/12/2020

Oggetto: FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE E CONSEGUENTI ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA TRA AZIENDA USL VALLE D'AOSTA E COMUNE DI VALTOURNENCHE. ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE CONVENZIONE..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 21/12/2020 al 05/01/2021 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 21/12/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale